

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 3

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(*Estensore* PONTONE)

approvata nella seduta dell'8 ottobre 2008

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE INTRODUCE LE SANZIONI CONTRO I DATORI DI
LAVORO CHE IMPIEGANO CITTADINI DI PAESI TERZI
SOGGIORNANTI ILLEGALMENTE NELL'UNIONE EUROPEA
(COM(2007) 249 definitivo) (ATTO COMUNITARIO N. 4)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 2008

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 3 ^a Commissione permanente	»	5
– della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La 11^a Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea (COM(2007) 249 def.),

rileva preliminarmente che essa è espressione dell'impegno dell'Unione europea per una politica complessiva in materia di immigrazione;

condivide la scelta di affrontare il tema dell'immigrazione in Europa da paesi terzi sotto il particolare profilo del contrasto al soggiorno e all'impiego illegale di lavoratori, attraverso l'introduzione di sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea;

reputa particolarmente appropriato che nella materia intervenga una direttiva comunitaria, tesa a stabilire norme minime vincolanti ed a lasciare agli Stati membri margini di integrazione attraverso legislazione nazionale;

concorda in ordine alle sanzioni e agli altri provvedimenti previsti dall'articolo 1 nei riguardi dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul territorio dell'Unione europea;

accoglie con favore la statuizione del divieto di svolgere lavoro illegale nel territorio comunitario, posta dall'articolo 3;

considera decisiva la fissazione di obblighi a cui devono attenersi i datori di lavoro al momento dell'assunzione di un lavoratore extracomunitario, stabilita dall'articolo 4;

reputa centrale l'introduzione da parte degli Stati membri di sanzioni finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive a carico dei datori di lavoro in caso di violazione del divieto di lavoro illegale, prevista dall'articolo 6;

accoglie con favore la definizione di procedure che consentano al lavoratore extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare di recuperare gli eventuali emolumenti arretrati, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato (articolo 7);

reputa particolarmente incisive le ulteriori misure a carico del datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze un soggetto extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare, tra cui l'esclusione da benefici e sovvenzioni ovvero dalla partecipazione ad appalti pubblici, sino alla chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, e, in casi analoghi, la previsione di una forma di responsabilità solidale dell'appaltante e degli eventuali subappaltatori inter-

medi e la definizione di un distinto apparato sanzionatorio a carico della persona giuridica, rispettivamente contemplate dagli articoli 8, 9, 12 e 13;
apprezza l'affidamento agli Stati membri del compito di svolgere annualmente attività ispettiva su almeno il 10 per cento delle imprese presenti sul proprio territorio, selezionate in base ad un'analisi di rischio;
reputa infine particolarmente utile l'approntamento di relazioni triennali sulla materia da parte degli Stati membri, prevista dall'articolo 16.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: PALMIZIO)

29 luglio 2008

La Commissione, esaminato l'atto comunitario, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: **BOLDI**)

24 settembre 2008

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

tenuto conto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea (10770/08);

considerato che un fattore fondamentale di attrazione dell'immigrazione illegale nell'Unione europea è la possibilità di trovare lavoro pur non avendo il titolo giuridico richiesto, e che appare opportuno che l'azione contro l'immigrazione e il soggiorno illegali includa misure contro tale fattore di attrazione;

apprezzata l'impostazione della proposta di direttiva, per la quale, al fine di evitare l'impiego di cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare, è necessario che i datori di lavoro verificchino preventivamente che questi possiedano un permesso di soggiorno o altra autorizzazione equivalente validi per il periodo di lavoro, fornendone altresì copia alle autorità competenti ai fini di eventuali controlli;

considerata l'opportunità che, per garantire l'applicazione del divieto generale di assunzione di cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni, gli Stati membri prevedano pene appropriate, che includano sanzioni finanziarie e contributi ai costi del rimpatrio degli immigrati illegali, nonché la corresponsione dei salari arretrati al lavoratore irregolarmente soggiornante, anche senza espressa domanda di quest'ultimo, oltre che il pagamento delle tasse e dei contributi relativi alla sicurezza sociale;

considerata, altresì, l'opportunità che gli Stati membri prevedano anche altre sanzioni contro i datori di lavoro, soggetti fisici e persone giuridiche, quali l'esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i sussidi agricoli, l'esclusione dalle procedure di appalti pubblici e il rimborso di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici già concessi, compresi i fondi UE gestiti dagli Stati membri;

valutata la sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2007 (Causa C-440/05, Commissione contro Consiglio), la quale, pur consta-

tando che «in linea di principio la legislazione penale, come del resto le norme di procedura penale, non è di competenza della Comunità», attribuisce al legislatore comunitario la possibilità di imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure penali a livello comunitario, su base settoriale ed esclusivamente ove sia accertata la necessità di lottare contro gravi inadempienze all'attuazione degli obiettivi della Comunità, nonché di prevedere misure penali per garantire la piena efficacia di una politica comunitaria e il buon funzionamento di una libertà, obiettivi tra i quali rientra, come specificato dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 23 novembre 2005, anche il rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità:

ritiene che la proposta sia conforme, in quanto il fenomeno dei lavoratori clandestini, anche in considerazione dei disallineamenti nelle normative degli Stati membri, può essere contrastato in maniera più efficace attraverso norme comuni applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea, anche al fine di evitare casi di distorsioni della concorrenza nel mercato unico e di prevenire la formazione di flussi di lavoratori clandestini tra uno Stato membro e un altro nel quale le misure di protezione contro tali forme di lavoro siano meno rigorose;

ritiene che la base giuridica prescelta dalla Commissione per la proposta di direttiva sia corretta, mentre nel caso in cui dovesse profilarsi l'eventualità di un'estensione del campo di applicazione della stessa ai lavoratori stranieri residenti regolarmente sul territorio nazionale ma che lavorano in violazione del loro *status* (per esempio studenti di Paesi terzi che lavorano più del numero delle ore autorizzato), sarebbe necessario applicare una diversa base giuridica; concorda con l'impostazione data dalla Commissione europea, che risponde alla necessità di preservare le prerogative degli Stati membri in materia di diritto penale;

rileva, altresì, la necessità che il recepimento della direttiva in oggetto nell'ordinamento nazionale sia accompagnato da un più ampio riesame della disciplina sanzionatoria di tutte le forme di impiego illegale di cittadini di Paesi terzi, onde evitare eccessive disparità tra le fattispecie disciplinate dalla direttiva e quelle che rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale,

b) per quanto attiene al merito della proposta:

auspica che il Governo profonda il suo pieno impegno affinché la struttura sanzionatoria della direttiva faciliti al massimo grado la realizzazione delle finalità autentiche del provvedimento, con il duplice obiettivo, da una parte, dell'emersione del lavoro nero, positiva per gli Stati

membri sotto il profilo del recupero fiscale e contributivo, e, dall'altra, della tutela del lavoratore illegale sfruttato;

ritiene altresì che vadano migliorati i meccanismi di stimolo per il lavoratore clandestino a denunciare lo sfruttamento lavorativo o le condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, e che questi vada incoraggiato con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente a comunicare alle autorità competenti la propria posizione irregolare;

sollecita il Governo a approfondire il massimo sforzo perché la fattispecie di reato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), della proposta di direttiva venga integrata con il riferimento all'intermediazione abusiva di manodopera, onde creare gli strumenti dissuasivi utili a combattere il fenomeno del caporalato, in linea con il dibattito che ha impegnato il Parlamento italiano durante la scorsa legislatura.